

COMUNE DI POGGIO NATIVO
(Provincia di Rieti)

Verbale n.42 del 30/05/2022

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione Consiglio Comunale nr. 227 del 20.05.2022 avente all' oggetto: "Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF)-Tassa sui Rifiuti T.A.R.I. "

Il sottoscritto Dott. Antonio Zaccari, nominato Revisore Unico del Comune di Poggio Nativo, deliberazione C.C. nr. 5 del 20.05.2020, per la durata del triennio 2020-2023, ricevuta con mail in data 25.05.2022 la documentazione inerente proposta di deliberazione Consiglio Comunale nr. 227 del 20.05.2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) Tassa sui rifiuti TARI

Premesso

- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - i - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ..." (lett. f);
 - i - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - iii - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

Richiamato:

la normativa vigente in materia come esposta nella proposta di delibera di cui all'oggetto in relazione alla istituzione, la gestione e la regolamentazione della TARI (tariffa raccolta e gestione rifiuti);

la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A), sia poi validato “...dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 57/2020 del 3.03.2020 di ARERA, avente ad oggetto “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

- la Deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;

- la Deliberazione n. 363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- la Deliberazione n. 2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio

Rilevato:

- che per poter redigere il PEF, l’Amministrazione Comunale deve acquisire e coordinare i PEF grezzi trasmessi dai gestori del Servizio che per il Comune di Poggio Nativo si possono identificare nella Soc. Saprodir che gestisce il servizio di igiene;

- che il gestore attivo nel 2020 ha prodotto il TOOL ARERA relativo alla sua competenza che in connessione con i costi del Comune afferenti al ciclo dei rifiuti ha consentito di sviluppare il PEF 2022 sulla base del quale vengono determinate le Tariffe TARI;

Visto

il PEF e la relazione al PEF trasmessi da Saprodir con la relativa assunzione di veridicità firmata dal legale rappresentante;

il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2022 di € 570.368;

Preso atto che lo studio Patrizia Baldo ha validato con relazione acquisita al protocollo comunale al n.2881 in data 24/05/2022 il PEF 2022-2025 annualità 2022 predisposto dal soggetto gestore per un ammontare complessivo di € 570.368 da cui è stato detratto l’importo di € 1.125 derivante dal contributo del MIUR per un complessivo netto di € 569.243;

Ritenuto che l'Organo di Revisione è tenuto ai sensi dell'art.239 del TUEL ad esprimere un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria e bilancio di previsione (e relativi allegati), con un espresso motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

L'Organo di Revisione nell'ambito dei propri controlli-verificherà il rispetto della procedura prevista da ARERA in sede di adozione del PEF, oltre che la coerenza delle previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità della previsione di entrata, la congruità della spesa, etc.

Evidenziato:

l'art. 1, comma 767, della L. 27.12.2019 nr.160, prevede che le delibere di determinazione delle tariffe della Tari, al fine di acquisire efficacia, devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, esse sono applicabili per l'anno cui sono riferite, e dunque dal 1^ gennaio dell'anno medesimo, a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Allo scopo di consentire al Mef di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Visto

1. il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi art. 49, comma 1 del Dlgs 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario Rag. Maria Fioroni;
2. la relazione al PEF;
3. dichiarazione di veridicità dati del PEF;
4. il Regolamento Tari vigente;
5. il Testo unico degli enti locali (TUEL), D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

l'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), D.Lgs. 267/2000,

Esprime

parere favorevole in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 227 del 20.05.2022 avente ad oggetto "approvazione del Piano Economico Finanziario PEF –Tassa sui Rifiuti TARI"

Il Revisore

Dott. Antonio Zaccari